

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 25/09/2025

FATTO

Il ricorrente risulta titolare di tre contratti di delegazione di pagamento anticipatamente estinti: il contratto n. ***253 stipulato nel 2014 ed estinto nel 2019, il contratto n. ***714 stipulato nel 2019 ed estinto nel 2023 ed il contratto n. ***462 anch'esso stipulato nel 2019 ed estinto nel 2023. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di spese di istruttoria per la somma di € 325,00 in relazione al contratto n. ***253, a titolo di spese di istruttoria e oneri di distribuzione per la somma di € 2.179,02 in relazione al contratto n. ***714 e a titolo di spese di istruttoria e oneri di distribuzione per la somma di € 1.771,68 in relazione al contratto n. ***462, calcolate col criterio del *pro rata temporis*. Per ciascun contratto chiede inoltre la restituzione degli interessi dall'estinzione al soddisfo e la somma complessiva di € 250,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza legale per la redazione del presente ricorso. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso adducendo che nei contratti vi è la chiara indicazione dei costi applicati al cliente, distinguendo tra quelli *up-front* e quelli *recurring*, tra i quali solo quest'ultimi posso essere oggetto di retrocessione. Sul punto invoca la sentenza UBA (sentenza della CGUE C-555/21 Unicredit Bank Austria) al fine di evidenziare il preteso superamento della sentenza Lexitor e sostenere che – in caso di estinzione anticipata di un finanziamento – le soli voci *recurring* debbano essere oggetto di rimborso. Secondo l'intermediario le spese di istruttoria, essendo remunerative di attività prodromiche alla

stipulazione del contratto, non possono essere oggetto di restituzione, così come gli oneri di distribuzione. In relazione a quest'ultimi, l'intermediario inoltre sostiene che integrino provvigioni riconosciute all'intermediario creditizio, cui il cliente si è autonomamente rivolto, e pertanto non possono formare oggetto di rimborso da parte dell'intermediario.

DIRITTO

I rapporti di finanziamento oggetto della controversia sono stati tutti anticipatamente estinti, in particolare: il contratto di delegazione di pagamento n. ***253 è stato estinto nel 2019 in corrispondenza della rata n. 55 e i contratti n. ***714 e n. ***462 risultano entrambi estinti nel 2023 in corrispondenza della rata n. 48. Dei tre finanziamenti sono presenti in atti i conteggi estintivi e la relativa quietanza liberatoria. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce



della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Dall'esame dei contratti alla luce del consolidato orientamento di questo Collegio, emerge che le spese di istruttoria abbiano natura *up front*, così come gli oneri di distribuzione. In relazione a questi ultimi, date le eccezioni sollevate dall'intermediario, vale la pena ricordare che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimazione passiva dell'intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento, gestendo la pratica di estinzione, emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria (come nel caso in esame), nonché incassando le relative somme. D'altronde, il Collegio di Coordinamento ha avuto modo di intervenire sulla questione già con dec. n. 6816/2018 esprimendo il principio di diritto secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-*sexies* del TUB, sicché il soggetto tenuto alla restituzione è colui che ha riscosso l'importo illegittimamente calcolato in sede di estinzione del finanziamento. Nel caso in esame, dagli atti emerge che tanto il conteggio estintivo quanto la quietanza liberatoria siano stati emessi dall'intermediario resistente.

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili, per ciascun contratto, calcolate in base ai criteri sopra menzionati.

Contratto di delegazione di pagamento n. ***253:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	55	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	65	TAN	7,54%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		32,79%						
Spese di istruttoria				600,00 €	Up front	Curva degli interessi	196,74 €		196,74 €
Totale									196,74 €

Contratto di delegazione di pagamento n. ***714:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	2,75%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN		37,50%						
Spese di istruttoria				500,00 €	Up front	Curva degli interessi	187,50 €		187,50 €
Oneri di distribuzione				3.131,82 €	Up front	Curva degli interessi	1.174,43 €		1.174,43 €
Commissioni di gestione				1.587,56 €	Recurring	Pro rata temporis	952,54 €	952,54 €	0,00 €
Totale									1.361,93 €

Contratto di delegazione di pagamento n. ***462:



Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI